

## □ Interrogazione n. 347

presentata in data 18 gennaio 2017

ad iniziativa dei Consiglieri Micucci, Urbinati

### **“Negazione da parte dell’INPS della CIGS in deroga settore pesca per l’annualità 2015 a quasi la metà degli imbarcati della Regione Marche”**

a risposta orale

Premesso che:

- le sedi provinciali dell’Inps non hanno pagato la cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per i pescatori italiani, i soci delle società armatrici e/o proprietarie delle imbarcazioni da pesca che avevano sempre ricevuto questo trattamento dal 2008; (anno in cui il suddetto è stato introdotto);
- il presente diniego è “piombato” sul settore pesca in modo improvviso ed illegittimo, ad aggravare una situazione di malessere che si registra già da diverso tempo per altre motivazioni.

Considerato che:

- ne l’accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 giugno 2015, ne il decreto interministeriale n. 91411 del 07 agosto 2015, ne il messaggio Inps n. 5313 del 13 agosto 2015 disconoscevano, per l’annualità 2015 il trattamento CIGS in deroga ai soci di società armatrici e/o proprietari di imbarcazioni da pesca;
- armatori e proprietari di imbarcazioni da pesca sono di regola società in nome collettivo o in accomandita semplice: non può pertanto risultare che armatori e proprietari delle suddette imbarcazioni siano persone fisiche, appare di tutta evidenza come una società ed i propri soci siano personalità giuridiche distinte e in questo specifico caso, armatore e proprietario dell’imbarcazione da pesca è la snc o la sas e non le persone fisiche imbarcate;
- il rapporto di lavoro che intercorre tra la società e le persone fisiche dei soci è di tipo subordinato, la dottrina e la giurisprudenza sono unanimi nel riconoscere la possibilità che fra società e soci si instaurino rapporti di lavoro subordinato distinti da quello di natura societaria;
- di fatto, nel settore pesca, anche l’armatore unico, oltre ai soci della società di armamento e di proprietà, non assumono un effettiva condizione di imprenditore bensì di semplice possesso di bene strumentale, l’imbarcazione, non connesso ad alcun fenomeno di tipo capitalistico;
- non è accettabile e comprensibile che i soci delle società di armamento siano stati esclusi dal beneficiare delle stesse indennità dei lavoratori subordinati, dal momento che nella realtà essi sono lavoratori-pescatori;
- un socio, anche se amministratore può assumere anche la qualità di dipendente della società stessa (sempre in presenza di requisiti reali di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato), considerato il fatto che nel settore pesca il socio riceve una retribuzione predeterminata (secondo le norme vigenti), come ogni altro lavoratore dipendente;
- il regime contributivo e fiscale è lo stesso per il socio e per il lavoratore dipendente, si registra pertanto una evidente incongruenza circa il diniego del corrispettivo da parte dell’Inps per mancata condizione di lavoro subordinato;
- il socio che fa parte dell’equipaggio della nave è obbligato come il lavoratore dipendente alla contribuzione a favore della Cassa unica assegni familiari, fruendo delle relative prestazioni;
- i soci imbarcati delle società armatrici e/o proprietarie, sottostanno alle indicazioni e direttive del comandante dell’unità navale così come i lavoratori subordinati, secondo quanto previsto dal Codice di navigazione agli articoli 295 e 298 e in modo ancora più evidente all’articolo 186;
- il presente diniego da parte dell’Inps è in contrasto con la circolare n. 61 del 16 marzo 1999 dello stesso Istituto dove si manifesta che i caratisti armatori in quanto membri dell’equipaggio sono da considerare lavoratori dipendenti e che questa caratteristica è da considerarsi estesa anche agli armatori e proprietari armatori, in relazione al fatto che questi soggetti una volta imbarcati vanno a formare quello che viene chiamato “equipaggio”;
- in ultimo è da sottolineare che nella comunicazione Inps con protocollo INPS.HERMES.22/11/2016.0004731, inerente alla disciplina applicabile ai soci di imbarcazione, si afferma che la CIGS in deroga settore pesca spetta anche ai soci di società proprietaria dell’imbarcazione da pesca.

## INTERROGA

il Presidente e la Giunta:

- per capire quali iniziativa intende assumere affinché l'INPS riesamini la tematica in oggetto e proceda al pagamento della CIGS in deroga settore pesca per l'annualità 2015 anche ai marittimi imbarcati soci di società proprietarie e/o armatrici di motopescherecci e vongolare;
- per sollecitare un intervento immediato in collaborazione con i parlamentari marchigiani, i quali hanno già presentato una interrogazione in merito, considerato il momento particolare che il settore pesca sta attraversando e l'importanza del comparto per la nostra Regione.